

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria. L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
- c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) garantire il rispetto delle norme in vigore alle condizioni seguenti:
  - ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
  - qualora il diritto dell'Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'impresa interessata. L'aiuto è limitato alle PMI.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali<sup>1</sup>; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui al primo paragrafo, lettera d); e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Nel caso dell'irrigazione, è assicurato, dal 1° gennaio 2017, con riguardo al bacino idrografico in cui è effettuato l'investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua da parte del settore agricolo con forme all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e in particolare alle norme in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Non è ammesso il sostegno ad investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni o limitazioni stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

<sup>1</sup> L'aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le condizioni di cui alla nota 6.



SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE <sup>2</sup>	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili <sup>3</sup> .	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato <sup>4</sup> .	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici,e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità <sup>5</sup> .	50%	40%
5. Acquisto di animali da riproduzione <sup>6</sup>	30%	30%

<sup>2</sup> Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.-

<sup>3</sup> I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

<sup>4</sup> Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

<sup>5</sup> Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

<sup>6</sup> L'aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le seguenti condizioni:

- gli aiuti possono essere concessi soltanto per l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;
- sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici; nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;
- sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;
- dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; pertanto, sono ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;
- i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.



Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della presente tabella 2 A. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, <sup>1</sup> o miglioramento di beni immobili <sup>2</sup>	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato <sup>3</sup>	50%	40%
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

<sup>1</sup> I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

<sup>2</sup> I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.

<sup>3</sup> I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.



Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

I regimi di qualità sono i seguenti:

- A) regimi di qualità istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni: i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; ii) regolamento (UE) n. 1151/2012; iii) regolamento (CE) n. 834/2007 (62); iv) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- B) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione, oppure termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori; iii) il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
- C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori prati che riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari».

L'attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali. La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura. Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di euro, devono essere notificate individualmente.

A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ <sup>1</sup>	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) Costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità <sup>2</sup>	Fino al 100% della spesa ammissibile
B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI <sup>3</sup>	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio <sup>4</sup> .	Fino al 100% della spesa ammissibile

<sup>1</sup> Gli aiuti sono concessi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

<sup>2</sup> Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

<sup>3</sup> Le misure promozionali si riferiscono all'intero settore agricolo. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.

<sup>4</sup> Possono beneficiare dell'aiuto di cui alla lettera a) solo le PMI.




b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione.	
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi <sup>5</sup> .	
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori <sup>6</sup>	Fino al 50% della spesa ammissibile <sup>7</sup>

<sup>5</sup> Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine. La restrizione riguardante il riferimento all’origine non si applica se i) l’attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall’Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione; ii) se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall’Unione, l’origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Il riferimento all’origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell’Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell’articolo 34 del trattato.

<sup>6</sup>Gli aiuti per le campagne promozionali sono erogati solo sotto forma di servizi agevolati. Prima del lancio di campagne promozionali, devono essere trasmessi alla Commissione UE campioni rappresentativi di materiale promozionale. Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine e non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La restrizione riguardante il riferimento all’origine non si applica se i) l’attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall’Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione; ii) se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall’Unione, l’origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

<sup>7</sup>L’intensità può raggiungere l’80% delle spese ammissibili per attività promozionali nei paesi terzi.



Tab. 4A: Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le misure di aiuto si riferiscono all'intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per progetto. Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. Prima della data di avvio del progetto, le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) la conferma dell'attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto; d) l'indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto; e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.

I risultati del progetto sovvenzionato devono essere messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Non sono concessi aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto</li> <li>2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati</li> <li>3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;</li> <li>4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;</li> <li>5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</li> </ol>	Fino al 100% delle spese ammissibili <sup>1</sup>

<sup>1</sup> A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la ricerca è di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.



Tabella 5A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

<b>Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.</b>	
I costi ammissibili comprendono:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente	20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.	
Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.	50% dei costi ammissibili
<b>Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.</b>	
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL) <sup>1</sup>
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;	45 % dei costi ammissibili
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;	
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili	30 % dei costi ammissibili

<sup>1</sup> L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

